CAMERA DEI DEPUTATI N. 1642

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NERI, LA GRUA, FORESTIERE, FRAGALÀ, SIMEONE, SIMONELLI, GIOVANNI MARINO, PASETTO, BONO, MAZZONE

—

Provvedimenti in favore del personale giudiziario

Presentata il 17 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È davanti agli occhi di tutti come l'organizzazione degli uffici giudiziari sia oggi fortemente sperequata e non idonea ad assicurare un servizio efficiente sia sotto il profilo dell'assistenza ai magistrati sia sotto il profilo della risposta alle istanze degli operatori della giustizia e dei cittadini.

Tale stato di cose è destinato ad ulteriormente aggravarsi con l'entrata in vigore degli uffici del giudice di pace, atteso che tali uffici richiedono l'assegnazione di personale in misura congrua e che, proprio per questo motivo, già la legge 21 novembre 1991, n. 374, ha previsto l'aumento dell'organico relativo al personale di cancelleria (articolo 12, comma 2) ed il sistema di copertura dei posti in dotazione organica dei singoli uffici del giudice di pace (articolo 12, commi 4 e 5).

La copertura dei posti in aumento dell'organico e di tutti quelli che successivamente si rendessero disponibili pone seri problemi in ordine al sistema di selezione ed ai tempi della stessa selezione e, nel caso di specie, pare opportuno fare riferimento ai criteri di imparzialità, economicità e celerità previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per individuare come ottimale il sistema del concorso per titoli in relazione ai concorsi cui partecipa il personale interno del Ministero di grazia e giustizia.

Tale sistema, espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, risponde ai criteri di imparzialità, essendo basato sulla valutazione dei titoli di professionalità del perso-

nale in servizio, di economicità, non comportando praticamente costi per il suo espletamento, e di celerità, dovendosi procedere solo al computo matematico dei titoli di ciascun concorrente, mentre altri tipi di concorso risulterebbero altamente onerosi (si pensi ai concorsi a *quiz* ed agli alti compensi richiesti dalle organizzazioni specializzate nell'espletamento tali forme di concorso).

L'articolo 2 si propone di risolvere un problema nominalistico che però pone gravi problemi di convenienza.

In tempi di collaboratori di giustizia la presenza in udienza dei collaboratori di cancelleria ha creato non poche situazioni di imbarazzo per la evidente omonimia.

Poiché il profilo professionale del collaboratore di cancelleria (VII qualifica) prevede che lo stesso compie tutti gli atti che leggi e regolamenti demandano ai cancellieri e poiché la circolare senza numero del 12 giugno 1991 del Ministero di grazia e giustizia, Org. Giud., Uff. II, dispone che tutte le attività comunque attribuite al « cancelliere » sono di competenza tanto del personale appartenente alla VIII qualifica funzionale (funzionario di cancelleria) quanto di quello di VII qualifica funzionale (collaboratore di cancelleria), appare possibile rimuovere le evidenziate situazioni di imbarazzo, senza intaccare i profili professionali, semplicemente attribuendo al personale appartenente alla VII qualifica funzionale la denominazione di « cancelliere », che, peraltro, riconoscerebbe a tale personale l'effettiva valenza professionale.

L'attribuzione della denominazione « cancelliere », infine, appare dovuta alla luce del fatto che il titolo di studio per l'accesso alla VII ed alla VIII qualifica funzionale (in entrambi i casi la laurea) è lo stesso ed analoghe sono la maggior parte delle mansioni espletate dal personale appartenente alle suddette qualifiche funzionali.

Gli articoli 3 e 4 prendono atto del fatto che l'indennità giudiziaria corrisposta al personale di cancelleria rappresenta oggi elemento abituale e parte integrante della retribuzione e ne regolamentano conseguentemente la corresponsione prevedendone l'astensione alla tredicesima mensilità ed all'indennità di buonuscita e licenziamento, l'adeguamento periodico e la computabilità nel trattamento ordinario di quiescenza.

Tali articoli si propongono di avviare una semplificazione delle voci che concorrono a formare la retribuzione del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e di eliminare sperequazioni in atto tra dipendenti dello stesso Ministero, atteso che il trattamento previsto da questa proposta di legge è già da tempo goduto, per esempio, dagli agenti di custodia.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, quantificabili, sulla base del personale in servizio e del relativo trattamento economico, nonché schematizzati nei prospetti in calce a questa relazione, in poco più di lire 97 miliardi annui per l'adeguamento dell'indennità, quasi lire 78 miliardi annui per il trattamento ordinario di quiescenza e circa lire 5 miliardi annui per l'indennità di buonuscita, vengono coperti con l'aumento dei diritti di cancelleria e di rilascio copie di cui all'articolo 6, la cui entità è talmente modesta da non comportare apprezzabile aumento dei costi processuali e, tuttavia, tale da produrre un gettito di circa lire 285 miliardi annui e cioè ben superiore al fabbisogno di circa lire 180 miliardi annui necessari per la copertura finanziaria degli articoli 3 e 4.

L'adozione della normativa in questione inoltre assolve a finalità perequativa nell'ambito del personale di cancelleria, atteso che il diritto *de quo* è stato a molti già riconosciuto da molteplici decisioni del giudice amministrativo, e fa sì che lo Stato non sia più esposto ad ulteriore contenzioso e relativi esborsi.

Altro intervento che si rende indispensabile è l'adeguamento retributivo del personale appartenente alla ex carriera direttiva del personale giudiziario.

L'assetto normativo di tale personale deve necessariamente essere rinviato ad apposita legge che riveda l'intero assetto funzionale degli impiegati civili dello Stato, mentre il trattamento economico

può trovare immediata soddisfazione estendendo quello previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale direttivo del Ministero dell'interno.

La normativa ricordata ha previsto l'attribuzione ai funzionari direttivi, che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente, nonché l'attribuzione ai funzionari direttivi ed ai primi dirigenti, che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante ai dirigenti superiori.

Questa soluzione, che viene disciplinata dall'articolo 5, nella sua schematica linearità, ha il pregio di porre ordine nel quadro retributivo e di sanare una situazione di palese ingiustizia frutto del susseguirsi e del sovrapporsi disordinato di riforme che non sempre hanno tenuto nel dovuto conto l'anzianità e le professionalità acquisite dal personale stesso. Detto trattamento, peraltro, è stato già esteso al personale direttivo degli istituti di prevenzione e pena con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, acuendo, in tal modo, la disparità di trattamento del personale direttivo giudiziario pur appartenendo allo stesso Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 5 richiede, come da stessa nota del Ministero di grazia e giustizia del 14 febbraio 1991, prot. n. 34/44, che sia coperto un onere finanziario di lire 6.157.831.766, che ben trova capienza nel maggiore introito determinato dall'articolo 6 della presente proposta di legge.

L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ANNESSO ALLA RELAZIONE

PROSPETTO DEGLI ONERI ANNUI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA

Personale in servizio al 31 dicembre 1993:

Personale cancellerie e segreterie giudiziarie: 32.092.

Media collocamento a riposo dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993:

Personale di segreterie e cancellerie: 350.

Indennità di buonuscita:

Media annua di lire 40.000.000 × 350 = 14.000.000.000 senza indennità giudiziaria;

Media annua del costo della buonuscita solo per l'indennità:

Es. 350 × 15.000.000 = 5.250.000.000.

* * *

(Segue: ANNESSO ALLA RELAZIONE)

PROSPETTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ (EX LEGGE N. 221 DEL 1988) DAL 1° GENNAIO 1989 NELL'ARCO DI TRE ANNI

	N. unità		Importo individuale		Importo qualifica
Dirigente superiore	59	×	13.956.104	=	823.410.136
1° Dirigente	306	×	13.258.296	=	4.057.038.576
Ruolo esaurimento:					
IX qualifica funzionale	1.823	×	11.862.688	=	21.625.680.224
VIII qualifica funzionale	1.098	×	10.467.075	=	11.492.848.350
VII qualifica funzionale	7.410	×	9.769.269	=	72.390.283.290
VI qualifica funzionale	2.648	×	8.373.660	=	22.173.451.680
V qualifica funzionale	8.478	×	7.675.858	=	65.075.890.212
IV qualifica funzionale	—	×	—	=	—
III qualifica funzionale	9.776	×	6.978.050	=	68.217.416.800
			TOTALE GENERALE . . .		265.856.019.268
			ASSISTENZA . . .		25.522.117.849
					291.378.137.117
Trattamento di quiescenza pari all'80 per cento della somma relativa all'adeguamento					233.102.557.000

* * *

(Segue: ANNESSO ALLA RELAZIONE*)*

PROSPETTO DEL GETTITO ANNUO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6. *INTROITO MEDIO GIORNALIERO DEI NUOVI DIRITTI DI CANCELLERIA* SUDDIVISO PER UFFICI GIUDIZIARI

	Introito medio	Uffici	Totale	*Giorni* lavorativi	*Introito* complessivo
1) Tribunali capoluoghi di provincia	1.500.000	100	150 milioni	300	45 miliardi
2) Restanti tribunali	1.000.000	60	60 milioni	300	18 miliardi
3) Preture capoluoghi di provincia	1.000.000	100	100 milioni	300	30 miliardi
4) Restanti Preture circondariali	600.000	300	180 milioni	300	54 miliardi
5) Procure della Repubblica - Procure c/o Preture	200.000	300	60 milioni	300	18 miliardi
6) Uffici di conciliazione (4.000 su 8.000)	100.000	4.000	400 milioni	300	120 miliardi
			Totale complessivo . . .		285 miliardi

* * *

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, sono prioritariamente conferiti, fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli, riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

a) anzianità di servizio;

b) titoli di studio posseduti;

c) titoli di merito;

d) eventuali funzioni superiori svolte.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

ART. 2.

1. Il personale di cancelleria appartenente alla VII qualifica funzionale, già individuato con la denominazione « collaboratore di cancelleria », è individuato con la denominazione « cancelliere ».

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalla stessa prevista si applica la disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 come modificata, a far data dal 1° gennaio 1992, dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

ART. 4.

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1994 l'indennita prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come integrata dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quella prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sulla indennità di buonuscita.

2. La indennità di cui al comma 1 è assoggettata, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione di ruolo e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, anche se comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

ART. 5.

1. In favore del personale direttivo e dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a decorrere dal 1° gennaio 1995, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:

a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per quindici anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per venticinque anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge si provvede con gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già modificati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) della predetta tabella A nella misura di lire 8.000;

c) quello di cui al numero 13) della predetta tabella A con le seguenti modalità:

1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;

2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

2. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA I

[v. articolo 6, comma 1, lettera c) numero 1)]

IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne
1	2	3	4
1-4	2.000	8.000	10.000
5-10	4.000	8.000	12.000
11-20	6.000	8.000	14.000
21-50	10.000	8.000	18.000
51-100	20.000	8.000	28.000
oltre le 100	20.000 (+ 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)	8.000	28.000 (+ 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)

TABELLA II

[v. articolo 6, comma 1, lettera c) numero 2)]

IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI DI COPIA E DI RILASCIO PER COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato
1	2
1-4	3.000
5-10	5.000
11-20	10.000
21-50	15.000
51-100	20.000
oltre le 100	20.000 (+ 10.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)